

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

precedenti che l'hanno in qualche maniera provocata; lo stesso ordine del giorno del 2 dicembre 1875 ripeteva l'invito al potere esecutivo di presentare un progetto di legge per rivedere la tassa dei fabbricati, in applicazione alla legge vigente, e voi proponete una modificazione radicale alla legge vigente che regola la tassa sui fabbricati. Abbiate pazienza, verrà il suo tempo che questa legge dovrà esser rivista; questo ci ha detto l'onorevole ministro.

E infatti c'è chi parla del catasto, c'è chi parla della tassa sui redditi, c'è chi la vorrebbe *eclettica*, vale a dire una tassa che partecipi dell'imponibile catastale o vada per medie e dell'accertamento dell'imponibile per denunce dei redditi reali o presunti. Come si sta, nessuno vuol rimanere. Si ha dunque da studiare? E studiamo; dacchè si muove una questione di opportunità, una eccezione della quale non posso fare a meno di sentire la ragionevolezza.

L'onorevole mio amico Corbetta ha invitato l'onorevole ministro a vedere se qualche cosa non ci sia da fare, in relazione alla legge speciale che pur si è fatta per rivedere la tassa dei fabbricati per la città di Firenze, dopo il trasferimento della capitale. Ed è innegabile che gli effetti, forse più sensibili di codesto trasferimento si sono cominciati a provare dal primo di quest'anno, da quando vennero da Firenze a Roma le maggiori amministrazioni finanziarie.

L'onorevole ministro nella sua risposta ha date delle spiegazioni nelle quali il concetto di fare qualche cosa è adombrato, se non spiegato all'aperto. E sentendo che aria spira e in che ambiente mi trovo, per non essere battuto, batto in ritirata. (*ilarità*)

PRESIDENTE. È la giornata delle ritirate.

Viene ora l'articolo dell'onorevole Bordonaro. Ne do lettura:

« Sull'istanza del contribuente è ammessa la revisione parziale, quante volte esso giustifichi che il reddito lordo di un fabbricato sia diminuito di un quarto. »

Domando alla Commissione se l'accetta.

PLEBANO, relatore. La Commissione non può accettare quest'articolo, e mi permetto di fare osservare all'onorevole Bordonaro che se egli ci riflette bene, seguirà l'esempio di qualche altro proponente e ritirerà il suo emendamento; perocchè questa maggiore facilità di revisione che egli vuole accordare con quest'emendamento, è un coltello a due tagli. Da una parte il contribuente avrà...

PRESIDENTE. La Commissione accetta o non accetta?

PLEBANO, relatore. Diceva le ragioni per cui la Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. È più opportuno che io dapprima interpellii la Camera se lo appoggia.

PLEBANO, relatore. Era per evitare di riprendere la parola.

PRESIDENTE. Si discuterà dopo che la Camera lo abbia appoggiato.

La Commissione dunque non accetta?

PLEBANO, relatore. Non accetta.

PRESIDENTE. Domando allora se l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bordonaro è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Bordonaro ha facoltà di svolgerlo.

BORDONARO. Sarò brevissimo. Le considerazioni, che mi mossero a chiedere la revisione allorché le variazioni del reddito raggiunsero il quarto, sono derivate da ciò che la gravità della tassa dei centesimi addizionali comunali e provinciali è divenuta tale, che qualche volta la variazione del reddito fra i limiti consentiti dalla legge riesce talmente insufficiente a preservare il proprietario da una quasi espropriazione del suo immobile.

Prego la Camera di fare un po' d'attenzione a quest'esempio pratico.

Suppongasì il caso di un proprietario che abbia un edificio da cui ritrae cento di reddito netto, e su questa base sia colpito dalla tassa fabbricati. Se questo reddito diminuisce di 30 solamente, il proprietario non ha diritto a revisione e deve continuare a pagare la tassa sull'intero reddito già accertato di 100.

Si ammetta per ipotesi, ciò che per altro è un fatto, che la tassa raggiunga il 60 per cento del reddito netto, aliquota normale in taluni comuni, come risulta dalla relazione della Commissione.

Ebbene, onorevole ministro: quando il reddito è diminuito del 30 per cento, vale a dire che il cento è ridotto a 70, sopra questo 70 il proprietario pagherà 60; di modo che il proprietario il quale percepisce 70 di rendita netta, dovendone pagare 60, non prende altro che dieci.

Domando io se questa è una condizione di cose tollerabile, e della quale la Camera non debba preoccuparsi, e se questa si chiami giustizia!

Ma il signor ministro obietterà: voi ammettete delle ipotesi esagerate. No, io rispondo, esse non possono essere esagerate dal momento che costituiscono un fatto normale, e lo prova la relazione stessa della Commissione, dalla quale risulta essere oltre il 52 per cento del reddito netto la media della tassa in parecchie provincie; si comprenderà quindi facilmente che essendo 52 le medie, non è esagerare il sopporre un massimo di 60.

E qui soggiungerà l'onorevole ministro: che importa a me di quello che fanno i comuni e le pro-